



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2825/15 del 28.10.2016 emessa nel giudizio FERRARA GIOVANNI contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 13° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2825/15 del 28.10.2016 emessa nel giudizio FERRARA GIOVANNI contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..

Premesso che il Sig. FERRARA Giovanni ha citato il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., innanzi al Tribunale di Messina, proponendo appello avverso sentenza del giudice di pace di Messina n.273/14 , giacchè in questa è stata accolta l'opposizione avverso la cartella esattoriale ivi indicata, inerente il mancato pagamento di verbale accertativo di violazione al codice della strada, ma è stata disposta la compensazione integrale delle spese legali, "in considerazione delle ragioni di accoglimento".

che in data 07/02/2017, prot. com.le n. 2701, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2825/16 - R.G. n. 352/15 - del 28/10/2016, depositata in cancelleria il 04.11.2016, con cui il I Tribunale di MESSINA, Seconda sezione civile,

a) ha accolto il ricorso in appello di FERRARA Giovanni ed ha condannato il comune di Taormina alle spese del giudizio di primo grado in favore di Ferrara Angelo liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori con distrazione a favore dell'avv. Davide Mari Restifo;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge, ed € 51,44 per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Davide Mari Restifo.

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. FERRARA Giovanni ammontano complessivamente ad € 1.072,83, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 300,00 + 400,00 = 700,00
▶ spese generali 15% (su € 700,00)	€ 45,00 + 60,00 = 105,00
▶ C.P.A. 4% (su € 805,00)	€ 13,80 + 18,40 = 32,20
▶ Iva 22% (su € 837,20)	€ 78,94 + 105,25 = 184,19
▶ spese per esborsi	€ 51,44
totale complessivo € 1.072,83.	

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

> la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

> la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore dell'avv. distrattario Restifo Daniele Mario, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **1.072,83** scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina n. 2825/16 del 28/10/2016, depositata in Cancelleria il 04.11.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.


IL SINDACO
Dott. Eligio Gardina

Sentenza n. 2825/2016 pubbl. il 28/10/2016

RG n. 352/2015



Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0002701 del 07/02/2017

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA



* 0 0 0 1 3 2 5 1 3 4 *

Seconda sezione civile

Verbale d'udienza
ex art. 281 sexies c.p.c.

L'anno 28 ottobre 2016, all'udienza tenuta dal Presidente istruttore dott. Giuseppe Minutoli, viene chiamata la causa iscritta al n. 352 /2015 R.G.

TRA

FERRARA GIOVANNI, c.f. FRRGNN62B12E014L, elettivamente domiciliata in Messina, , presso l'avv. RESTIFO DAVIDE MARIO, c.f. RSTDDM78L06L042X, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,

appellante

E

RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Messina, presso l'avv. Maria La Rosa, , che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione,

appellato

COMUNE TAORMINA, c.f. 00299100834, in persona del legale

rappresentante in carica,

appellato contumace

convenuto

avente per **OGGETTO**:appello avverso sentenza del giudice di pace di
Messina n. 273/2014 – spese.

Sono presenti:

l'avv. Restifo per l'appellante;

L'avv. Maria La Rosa per riscossione;

il quale discutono oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 *sexiesc.p.c.*,
illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.

Terminata la discussione, il Presidente istruttore, dopo essersi ritirato in
camera di consiglio, alle ore 12,10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

Motivi della decisione

1. Giovanni Ferrara ha proposto appello avverso la sentenza del
giudice di pace di Messina 23 ottobre 2014, n. 273 (emessa anche nei
confronti del Comune di Taormina e della Riscossione Sicilia s.p.a., rimasti
contumaci) che, nell'accogliere la sua opposizione avverso la cartella
esattoriale ivi indicata, inerente il mancato pagamento di verbale
accertativo di violazione al codice della strada, ha disposto la
compensazione integrale delle spese legali, "in considerazione delle
ragioni di accoglimento".



Sentenza n. 2825/2016 pubbl. il 28/10/2016
RG n. 352/2015

Nel dedurre l'erroneità della sentenza in punto di statuizione sulle spese per avere il giudice di pace integralmente accolto la sua opposizione, il Ferrara ne ha chiesto la riforma, con conseguente condanna, integrale o in subordine parziale, delle controparti al pagamento delle spese stesse di primo grado, con distrazione in favore del difensore.

2. La Riscossione Sicilia s.p.a. si è costituita in giudizio, mentre il Comune di Taormina, ritualmente citato, è rimasto contumace, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.

3. L'eccezione della Riscossione Sicilia s.p.a. di inammissibilità dell'appello, per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., è priva di pregio e, prima ancora, a sua volta inammissibile per la sua palese genericità, risultando comunque dall'atto di impugnazione che il Ferrara, avendo visto accogliere la sua domanda, si dolga della totale compensazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 92 c.p.c.

4. Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato.

4.1 - Invero, nella contumacia dei convenuti, il giudice di pace ha dichiarato inefficace la cartella di pagamento impugnata, ritenendo venuto meno l'atto presupposto (verbale di accertamento) emanato dal Comune di Taormina per formazione del silenzio-assenso sul ricorso amministrativo ex art. 203 cod. strada, così affermando l'illegittimità della condotta del Comune quale Ente impositore. Al contrario, ritiene il Tribunale, conformemente alle difese svolte dalla Riscossione Sicilia s.p.a. nella fase di gravame, che non possa censurarsi l'operato di quest'ultima che, a fronte della trasmissione dei ruoli da parte del Comune, ha proceduto ex lege (artt. 12 ss. d.p.r. n. 602/1973) alla notifica della cartella impugnata

ma poi, nel giudizio di opposizione, non si è costituita, attenendo peraltro la contestazione a profili inerenti l'atto presupposto, estraneo alla sua sfera giuridica.

In tale contesto, la statuizione di totale compensazione delle spese per la Riscossione Sicilia s.p.a. appare corretta e scevra da vizi logici, sicché va confermata.

4.2 – A diversa conclusione deve pervenirsi riguardo il Comune di Taormina, il cui operato, come detto, è stato ritenuto illegittimo.

Ne consegue che ha errato il giudice di pace a compensare anche nei suoi confronti e per intero le spese di lite, avendo il Ferrara dovuto adire l'autorità giudiziaria per ottenere ragione. Al limite, la contumacia dell'Ente impositore, con la non contestazione della domanda, avrebbe potuto legittimare una compensazione parziale che in questa sede, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, può quantificarsi nella misura di un terzo.

4.3 - In tali limiti va accolto l'appello, dovendosi riformare la sentenza di primo grado con la condanna del Comune di Taormina a pagare all'opponente le spese di lite, nella residua misura quantificata (in difetto di diversi elementi non dedotti e di dati attinenti alle spese vive sostenute e tenuto conto del valore della controversia di € 156,89) in € 300,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Davide Mario Restifo.

5. Quanto alle spese di questo grado di giudizio, i motivi della decisione legittimano l'integrale compensazione nei confronti della Riscossione Sicilia s.p.a., mentre da un lato la necessità per l'appellante di impugnare



Sentenza n. 2825/2016 pubbl. il 28/10/2016
RG n. 352/2015

la sentenza del giudice di pace, dall'altro la contumacia del Comune appellato consigliano di compensare nei confronti di quest'ultimo le spese nella summenzionata misura di un terzo, con condanna al pagamento del residuo nella misura di € 400,00 per compensi, oltre accessori, ed € (77,15 x 2/3 =) 51,44 per esborsi.

Anche in tal caso, deve disporsi la chiesta distrazione in favore del legale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Minutoli, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 352/2015 R.G., proposta da Ferrara Giovanni nei confronti di Comune di Taormina e della Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Messina n. 273/2014:

1. Dichiaro la contumacia del Comune di Taormina;
2. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, compensa per un terzo le spese di quel grado nei confronti del Comune di Taormina, che condanna al pagamento in favore del ferrara del residuo, liquidato in € 300,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Davide Mario Restifo;
3. Compensa le spese del grado di appello relativamente alla Riscossione Sicilia s.p.a.;
4. Compensa per un terzo le spese del grado di appello relativamente al Comune di Taormina, che condanna al pagamento in favore del

Sentenza n. 2825/2016 pubbl. il 28/10/2016
RG n. 352/2016

Ferrara del residuo, liquidato in € 400,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ed € 51,44 per esborsi, con distrazione in favore dell'avv. Davide Mario Restifo.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 ottobre 2016.

Il Presidente est.

(dott. Giuseppe Minutoli)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Restifo Daniele Mario

nell'interesse di Ferraro Giovanni

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 04-11-2016

IL CANCELLIERE
d.lla Sofia Scopelliti
S.S.

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 04-11-2016

IL CANCELLIERE
d.lla Sofia Scopelliti
S.S.



UFFICIO UNICO NOTIFICHE - CORTE APPELLO MESSINA

Ad istanza come in atti:

il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Intestazione Ufficio, ove
chiedo per la carica, ho notificato e dato copia dell'antiscritto atto al

del CORUNE D. TADALINA UN FONDA DEL SIMONE PT.

al suo domicilio IN TADALINA CORTE APPELLO N. 217


indicato ivi consegnandola a mani anzi a mezzo del servizio postale a

forma di legge racc. AR. N. 17.6.6984304423 del

Messina 03 FEB. 2017

03 FEB. 2017

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
CORTE APPELLO MESSINA
Ufficiale Giudiziario
Eugenio Conforto
Ufficio Area III



02101


do. S)
4

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 2825/15 *PRON. 858/17*
E 1072/B
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 25/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 2825/15 del 28.10.2016 emessa nel giudizio FERRARA GIOVANNI contro il Comune di TAORMINA e la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A..

Considerato che in data 07/02/2017, prot. com.le n. 2701, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2825/16 - R.G. n. 352/15 - del 28/10/2016, depositata in cancelleria il 04.11.2016, con cui il Tribunale di MESSINA, Seconda sezione civile,

- a) ha accolto il ricorso in appello di FERRARA Giovanni ed ha condannato il comune di Taormina alle spese del giudizio di primo grado in favore di Ferrara Angelo liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori con distrazione a favore dell'avv. Davide Mari Restifo;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge, ed € 51,44 per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Davide Mari Restifo.

Preso atto che le spese di lite da rifondere al Sig. FERRARA Giovanni ammontano complessivamente ad € 1.072,83, sulla base della seguente specifica:

► compenso professionale previsto in sentenza	€ 300,00 + 400,00 = 700,00
► spese generali 15% (su € 700,00)	€ 45,00 + 60,00 = 105,00
► C.P.A. 4% (su € 805,00)	€ 13,80 + 18,40 = 32,20
► Iva 22% (su € 837,20)	€ 78,94 + 105,25 = 184,19
► spese per esborsi	€ 51,44
totale complessivo € 1.072,83.	

VISTA ed ACCERTATA

3. la necessità di riconoscere, a favore dell'avv. distrattario Restifo Daniele Mario, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **1.072,83** scaturente dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina n. 2825/16 del 28/10/2016, depositata in Cancelleria il 04.11.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

